



IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 2/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), avv. Camillo Tatzzi (componente), riunitosi in Roma il 10 maggio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Longo Marco (licenza conc./cond. n. 35036), Bazzanella Remo (licenza conc./cond. n. 69970), Iraldi Paolo (licenza conc./cond. n. 71039) e Amerio Marco (licenza conc./cond. n. 54056).

Fatto

Con atto del 16 marzo 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati sopra indicati per violazione degli artt. 7 ter lett. A del R.N.S. ed 1.17.4 delle norme generali del settore Rally: nel corso del 21° Rally Valli Cuneesi (4/5 settembre 2015) l'equipaggio della vettura n. 71 (sig. Longo e Bazzanella) aveva trainato la vettura n. 59 (equipaggio: sigg. Iraldi ed Amerio) fino in prossimità dell'arrivo. Con lo stesso atto il Procuratore Federale ha precisato che non riteneva di poter procedere a carico degli ufficiali di gara che non avevano rilevato la violazione, perché mancava la prova che ne avessero avuto conoscenza prima della apertura del parco chiuso e della definitività delle classifiche.

Convocati per l'udienza del 10 maggio 2016 e comparsi dinanzi al Collegio, i sigg. Paolo Iraldi e Marco Amerio hanno confermato di essersi fatti soccorrere e trainare a seguito di guasto meccanico occorso loro dopo la fine di prova speciale; ed hanno dedotto a propria giustificazione il convincimento che ciò fosse in tutto regolare, perché fuori della detta prova, su tratto di strada di trasferimento.

I sigg. Longo e Bazzanella, ritualmente intimati, non sono comparsi, affidando le loro giustificazioni a brevi memorie.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 30 con l'ammenda in €. 1.000,00 ciascuno.

Gli incolpati Iraldi ed Amerio hanno chiesto, in ipotesi di condanna, la concessione della sospensione condizionale delle sanzioni inflitte.

Motivi della decisione

Alla stregua della documentazione in atti e delle ammissioni degli stessi incolpati può ritenersi incontrovertibile che l'equipaggio della vettura 59 (Iraldi pilota, Amerio navigatore), rimasta in panne a qualche centinaio di metri dalla fine di prova speciale, ha chiesto soccorso all'equipaggio della vettura 71 (Bazzanella pilota, Longo navigatore); che tale soccorso, pur con qualche resistenza, è stato dato e che la vettura n. 59, trainata fino in prossimità dell'ultimo controllo orario, ha poi raggiunto il traguardo di Dronero spinta dal suo equipaggio, così ottenendo di essere classificata.

Il comportamento dell'equipaggio n. 59 è al limite della frode: a breve distanza dal traguardo, abbandonato il traino, l'equipaggio ha spinto la vettura passando al controllo orario un minuto prima della vettura 71, che pure aveva provveduto al traino; ed un banale ritardo nella segnalazione del fatto alla Direzione di gara ha consentito la sua inclusione in buona posizione nella classifica definitiva, con conseguente vantaggio sulla posizione in campionato. Il distacco del traino prima del punto di controllo orario induce a ritenere che i due equipaggi fossero ben consapevoli della irregolarità che stavano commettendo.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover affermare la responsabilità disciplinare dei sigg. Paolo Iraldi e Marco Amerio per la violazione loro addebitata. La sanzione a loro carico può essere contenuta nei limiti della ammenda in €. 1.000,00. Nonostante la mancanza di precedenti, non può concedersi la sospensione condizionale della relativa esecuzione, non sembrando che gli incolpati abbiano ancora ben compreso la rilevanza negativa del loro comportamento.

*Amc*



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Anche il comportamento dell'equipaggio n. 71 integra l'illecito contestato. I sigg. Longo e Bazzanella, infatti, si sono ben rappresentati la irregolarità del traino; ma non hanno adeguato il loro comportamento al dissenso dapprima manifestato in ordine alle richieste dell'equipaggio n. 59. La cessazione del traino prima del traguardo, per consentire alla vettura n. 59 di passare al controllo orario prima ancora della loro, evidenzia di per sé la consapevolezza della violazione commessa.

La loro responsabilità appare, peraltro, di minore gravità: nessun vantaggio diretto – ed anzi un arretramento in classifica per il tempo perduto – essi potevano trarre dalla vicenda. Ritiene, pertanto, il Collegio di applicare loro la sola sanzione dell'ammenda in €. 500,00 ciascuno.

Non vi è luogo per rimettere gli atti alla Procura Federale in relazione alla posizione degli ufficiali di gara: il cui operato nella specie presenta tuttora profili oscuri, tenuto conto della prontezza con la quale hanno definito le classifiche, con l'effetto di assicurare ai due equipaggi la relativa intangibilità. Sul punto non sono, infatti, emersi elementi nuovi rilevanti ai fini di una riapertura del caso per quanto possa riguardarli.

P.Q.M.

il collegio del giudice sportivo dichiara i licenziati Longo Marco (licenza n. 35036), Iraldi Paolo (licenza n. 71039), Bazzanella Remo (licenza n. 69970) ed Amerio Marco (licenza n. 54056) responsabili delle violazioni loro ascritte e li condanna alla sanzione:

- dell'ammenda in €. 1.000,00 ciascuno Iraldi Paolo ed Amerio Marco;
- dell'ammenda in €. 500,00 ciascuno Longo Marco e Bazzanella Remo.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2016.

Il Presidente estensore  
(F. Morozzo della Rocca)